



CITTA' DI CUORGNÈ'

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
URBANISTICA - SUAP
Ufficio Eventi e Manifestazioni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

N° 39/2018 di Reg.

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 in data 02/11/2016 con il quale al sottoscritto Dirigente è stata assegnata la direzione del Settore Tecnico dell'Ente;

Premesso che in data 26.06.2018 - n° 12333 di prot. - è pervenuta dall'Associazione Ronchi BRUNASSO C. LORENZO ASD, soggetto senza scopo di lucro, istanza a firma del Presidente Sig. RONCHIETTO Sergio, successivamente integrata in data 12.07.2018 al prot. n. 13.484 e in data 13/07/2018 al prot. n. 13.575, finalizzata allo svolgimento della "9^ SAGRA D'LA CARN A LA LOSA "LA MADLEINA" - dal 13 al 16 Luglio 2018 in Cuorgné, Ronchi Maddalena - località Fantini, comprendente attività di preparazione e somministrazione alimenti e bevande e trattenimenti danzanti;

Vista la deliberazione G.C. n. 86 del 14/05/2018 avente ad oggetto "Iniziative 2018 a cura dell'A.S.D. RONCHI "BRUNASSO C. Lorenzo" - Concessione patrocinio e sostegno";

Accertato che congiuntamente all'istanza succitata, è pervenuto quanto segue:

- 1) per l'attività di preparazione e somministrazione temporanea di alimenti e bevande è stato prodotto:
 - SCIA ai sensi dell'art. art. 10 – comma 2 – della L.R. 38/2006, della L. 122/2010 e della L.R. 13/2011;
 - SCIA ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE 852/2004, e della D.G.R. 27-3145/2011 e s.m. e i.;
- 2) documentazione attestante la copertura assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'iniziativa mediante polizza R.C. stipulata con l'Assicurazione UNIPOL SAI n° 1/2622/65/104303070 per la suddetta manifestazione;

Accertato altresì, che in data 12.07.2018 al prot. n. 13.484 e in data 13/07/2018 al prot. n. 13.575 è pervenuto quanto segue:

- il permesso SIAE per lo svolgimento dei previsti trattenimenti musicali;
- il certificato di regolare montaggio delle strutture ai sensi dell'art. 4 – comma 1 – lett. B) – del D.P.R. 28.05.2001, n° 311, relazione riguardante gli impianti e le installazioni elettriche a firma del Dott. Ing. Giletti Emanuele;
- il certificato di collaudo annuale della struttura temporanea destinata a ballo a palchetto a firma del Dott. Ing. Giletti Emanuele;

Accertato inoltre che relativamente alla struttura metallica intelaiata già presente sull'area è stata resa apposita dichiarazione dal Presidente dell'A.S.D. RONCHI "BRUNASSO C. Lorenzo" nella persona del Sig. RONCHIETTO Sergio, da cui emerge che si è proceduto alla verifica e alla tesatura di tutti i tiranti (cavi metallici) ed alla sostituzione di quelli danneggiati nonché al controllo di deformazioni, rotture, distacchi, ecc. senza averne rilevato la presenza;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n° 267 e s. m. e i.;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931, n° 773 e s.m. relativo Regolamento per l'esecuzione approvato con R.D. 06.05.1940, n° 635 e s.m. e i.;
Visto l'art.19 del D.P.R. 24.07.1977 n° 616 e s.m. e i.;
Visto il D.M. 19.08.1996 e s.m. e i.;
Visto il D.P.R. 311/2001;
Vista la Legge 7.10.2013 n° 112;
Visto la nota NR. 555/OP/0001991/2017/1 in data 07/06/2017 del Ministero dell'Interno Dipartimento della pubblica Sicurezza;
Vista la circolare n° 11464 emanata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco;
Vista la circolare n° 11001/110(10) del 28/07/2017 emanata dal Ministero dell'Interno;

Vista l'ordinanza di divieto di somministrazione e/o vendita ed accesso con alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine;

Considerato che l'iniziativa oggetto d'istanza è volta allo svolgimento di momento di trattenimento danzante oltre somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in strutture temporanee allo scopo allestite ed oggetto di puntuale verifica e certificazione da parte di tecnico abilitato, con capienza massima complessiva di n° 200 persone compresenti;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto ed a seguito istruttoria della Responsabile di Procedimento – Sig.ra Laura Bertello, rilasciare la presente autorizzazione allo svolgimento della manifestazione in premessa;

Atteso che ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 l'assunzione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente del Settore Tecnico,

AUTORIZZA

Il sig. RONCHIETTO Sergio, nato a Cuorgnè il 16.06.1963 ed ivi residente - Codice Fiscale n° RNCNRG63H16D208H -, in qualità di Presidente dell'Associazione Ronchi BRUNASSO C. LORENZO ASD – soggetto non avente scopo di lucro - allo svolgimento della “9^ SAGRA D'LA CARN A LA LOSA “LA MADLEINA” - dal 13 al 16 Luglio 2018 in Cuorgnè, località Fantini - Ronchi Maddalena, comprendente attività di preparazione e somministrazione alimenti e bevande e trattenimenti danzanti sotto l'osservanza delle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia, a condizione che:

- sia osservata un'attenta e scrupolosa vigilanza e posta in essere ogni misura atta a prevenire pericoli per il pubblico, adottando in occasione di situazioni e/o condizioni particolari ogni opportuna azione per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità;
- deve essere sempre presente idoneo personale per i primi e più importanti interventi in caso di incendio, in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 delle legge n. 609/96 per rischio di incendio almeno di livello medio, oltreché per le attività necessarie in caso di soccorso al fine di garantire il libero accesso nell'area a mezzi di soccorso;
- sia assicurata una costante ed adeguata assistenza sanitaria per l'intera durata della manifestazione al fine di garantire pronto intervento in caso di necessità;
- devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo XVIII dell'allegato al D.M. 19.08.1996;
- deve essere vietato l'uso e/o il deposito di bombole di gas e fiamme libere;
- tutti i quadri, i cavi e le apparecchiature elettriche devono essere mantenuti protetti ed inaccessibili al pubblico;
- devono essere ottemperati gli obblighi ex D.M. n.37/2008 per gli impianti elettrici allestiti;
- costituisce utile riferimento normativo per eventuali carichi sospesi la Lettera Circolare M.I. DCPREV 1 aprile 2011, n. 1689 “Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi”.
- sia consentito l'accesso alle strutture allo scopo allestite ad un numero massimo di 200 persone complessive e compresenti;
- l'organizzatore dovrà regolare e monitorare gli accessi fino all'esaurimento della capacità ricettiva fissata e garantire percorsi separati di accesso e deflusso del pubblico con indicazioni chiare degli stessi;
- all'interno delle strutture allestite per l'iniziativa è tassativamente vietato fumare;
- l'iniziativa potrà essere svolta nel rispetto dei livelli massimi di immissione sonora fissati dal Piano di Classificazione Acustica vigente sul territorio comunale;
- i passaggi e le corsie di deflusso ed accesso siano sempre mantenuti liberi da ingombri e cose;
- è vietata la somministrazione di superalcolici;



Illuminazione consenta in ogni momento una normale visibilità delle aree e delle attrezzature destinate allo svolgimento dell'iniziativa;

- le aree destinate ai trattenimenti siano dotati di estintori a norma, in numero adeguato, disposti in posizioni presidiate e visibili ed accessibili agli operatori addetti e allo scopo formati;
- in caso di avversità atmosferiche le strutture dovranno essere immediatamente evacuate in forma ordinata e coordinata;
- sia presente impianto di diffusione sonora per avvisi al pubblico relativamente alle vie di deflusso ed ai comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità e/o necessità e evacuare le strutture;
- è vietata la somministrazione e la vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine.

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a garantire la presenza di addetti appositamente formati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza, che per l'intera durata della iniziativa sovrintendano al regolare svolgimento della stessa ed al rispetto delle prescrizioni fissate.

L'esercizio dell'attività resta subordinato allo scrupoloso rispetto dei disposti di cui al Regolamento CE 852/2004 e normativa regionale in materia igienico-sanitaria.

Resta fermo che questo Ente è indenne e sollevato da ogni eventuale responsabilità che dovesse derivare da danni a persone e cose eventualmente verificatesi durante lo svolgimento dell'iniziativa nelle aree interessate dalla stessa.

La presente autorizzazione temporanea è valida per il luogo ed il periodo sopra indicato e può essere revocata, in ogni momento, per abuso del titolare e per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica; la stessa dovrà essere tenuta a disposizione del personale ispettivo di vigilanza.

La presente autorizzazione sarà oggetto di apposita comunicazione alla Questura ed alla Prefettura di Torino ed alle locali Forze dell'Ordine.

CUORGNE', 13/07/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Maria Teresa NOTO)



LT/

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____

Dichiara di avere notificato in data _____

Copia del presente atto n. _____

Al Sig./Sig.ra _____

In qualità di _____

In Via _____

Consegnando copia dello stesso a mani del medesimo intestatario - Art. 139 c.p.c. -

Cuorgné, li _____

Firma del Ricevente

Il Messo Notificatore



CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N. 82/2018

OGGETTO:

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA ED ACCESSO CON ALCOLICI E ALTRE BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "9^ SAGRA D'LA CARN A LA LOSA "LA MADLEINA"

IL SINDACO

Premesso che dal 13 al 16 luglio 2018 si prevede lo svolgimento, in Cuorgnè, Ronchi Maddalena - località Fantini, dell'evento denominato "9^ SAGRA D'LA CARN A LA LOSA "LA MADLEINA" proposto dall'Associazione Ronchi BRUNASSO C. LORENZO ASD di Cuorgnè;

Ritenuto per fini cautelativi e per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica disporre il divieto di somministrazione e/o vendita ed accesso nell' area dedicata all'evento stesso, con alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/001991/2017/1 del 07.06.2017 nella quale si richiama, tra i vari accorgimenti, anche l'opportunità di valutare l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Attesa la sussistenza di motivi per intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/ 2000, n. 267 – T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

Il divieto di somministrazione e/o vendita ed accesso di bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie, contenitori, bicchieri in vetro e lattine, dalle ore 18:00 del 13 Luglio alle ore 02:00 del 16 Luglio 2018, presso l'area sita in località Ronchi Maddalena – Fantini, in occasione dell'evento pubblico denominato "9^ SAGRA D'LA CARN A LA LOSA "LA MADLEINA" realizzato dall'Associazione BRUNASSO C. LORENZO ASD di Cuorgnè;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell'Ente;

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura ed alla Questura, alla Stazione Carabinieri di Cuorgnè, al Comando di Polizia Municipale di Cuorgnè ed all'Associazione organizzatrice BRUNASSO C. LORENZO ASD di Cuorgnè.

AVVISA

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

A norma dell'art. 3, co. 4, L. 07/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 02/07/2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ovvero mediante ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 24.11.71.

La Polizia Locale e gli Ufficiali e Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Dalla residenza Municipale, 11/07/2018

IL SINDACO
Firmato digitalmente
PEZZETTO GIUSEPPE AGOSTINO